



ENDEVO

A D V I S O R Y F I R M



Circolare Informativa 4

Accounting, Tax & Legal

Luglio 2022

Decreto “Semplificazioni fiscali”

D.L. n. 73/2022 – Decreto c.d. “Decreto Semplificazioni”

ENDEVO ADVISORY FIRM S.T.P.P.A.
Contrà Ponte S. Michele, 3 / 36100 Vicenza (VI)
Tel. +39 0444 1237300
info@endevo.it / endevo@legalmail.it / endevo.it
C.F. - P.IVA - Iscrizione Registro Imprese di Vicenza n. 04231740244
Capitale Sociale Euro 300.000 i.v.



È stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 21.6.2022 n. 143, il DL 21.6.2022 n. 73, recante misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali, disposizioni finanziarie e interventi sociali. Il decreto è entrato in vigore il 22.6.2022 e deve essere convertito in legge entro il 20.8.2022.

Di seguito si analizzano le principali novità previste in ambito fiscale.

1. DIFFERIMENTO A REGIME DEL TERMINE DI PRESENTAZIONE DEGLI ELENCHI INTRASTAT

(ART. 3 co. 2 e 3 D.L. 73/2022)

L'art. 3 co. 2 e 3 del DL 73/2022 prevede, a regime, che l'invio degli elenchi periodici INTRASTAT possa avvenire entro l'ultimo giorno del mese successivo al periodo cui gli elenchi stessi sono riferiti.

Il nuovo termine riguarda sia la presentazione degli elenchi su base mensile che quella su base trimestrale delle:

- cessioni / acquisti di beni intracomunitari;
- prestazioni di servizi rese / ricevute a / da soggetti passivi UE.

La normativa previgente stabiliva, invece, il termine del giorno 25 del mese successivo a quello del periodo (mese o trimestre) di riferimento.

Decorrenza

Il nuovo termine è in vigore dal 22.6.2022.

2. MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEL C.D. "ESTEROMETRO"

(ART. 12 e 13 D.L. 73/2022)

Gli artt. 12 e 13 del DL 73/2022 introducono alcune modifiche alla comunicazione delle operazioni transfrontaliere (c.d. "esterometro"), sia sul piano delle operazioni da rilevare che sul piano della disciplina sanzionatoria.

Modifica dell'ambito oggettivo

Viene prevista l'esclusione degli acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli articoli da 7 a 7-octies del DPR 633/72, qualora siano di importo non superiore a 5.000,00 euro (per singola operazione), oltre che nel caso in cui l'operazione sia certificata da bolletta doganale o da fattura elettronica tramite Sdl.

Trattasi, ad esempio, degli acquisti di carburante all'estero ovvero delle prestazioni di alloggio in alberghi ubicati all'estero ricevute da soggetti passivi italiani.

Efficacia del regime sanzionatorio

Inoltre, il DL 73/2022 dispone il differimento all'1.7.2022 (in luogo del 1.1.2022) dell'entrata in vigore della nuova disciplina sanzionatoria. Essa prevede che, nel caso di omessa o di errata comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere, sia applicata una sanzione amministrativa pari a 2,00 euro per ciascuna fattura, entro il limite massimo di 400,00 euro mensili.

Le sanzioni sono riducibili alla metà, entro il limite massimo di 200,00 euro per ciascun mese, qualora la trasmissione sia effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza di legge ovvero, entro tale termine, sia effettuata la trasmissione corretta dei dati.

3. ESTENSIONE TEMPORALE DEL REVERSE CHARGE

(ART. 22 D.L. 73/2022)

È stata estesa l'applicazione del *reverse charge*, per determinate operazioni nel settore elettronico ed energetico, sino al 31.12.2026.

A tal fine, viene modificato l'art. 17 co. 8 del DPR 633/72, il quale stabiliva la cessazione della speciale misura al 30.6.2022.

La proroga della disciplina è avvenuta con la direttiva 2022/890/UE.

Ambito di applicazione

Il meccanismo del *reverse charge* in esame, prorogato al 31.12.2026, si applica alle operazioni individuate dall'art. 17 co. 6 lett. b), c), d-*bis*), d-*ter*) e d-*quater*) del DPR 633/72, vale a dire:

- le cessioni di telefoni cellulari effettuate nelle fasi che precedono il commercio al dettaglio;
- le cessioni di *console* da gioco, *tablet* PC e *laptop*, nonché le cessioni di dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione, effettuate prima della loro installazione nei prodotti destinati al consumatore finale;
- i trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra definite dall'art. 3 della direttiva 2003/87/CE;
- i trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla citata direttiva e di certificati relativi al gas e all'energia elettrica;
- le cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore.

4. PROROGA DELLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IMU PER L'ANNO 2021

(ART. 35 co. 4 D.L. 73/2022)

È stata prorogata dal 30.6.2022 al 31.12.2022 il termine per la presentazione della dichiarazione IMU per l'anno 2021 in quanto è tuttora in corso di approvazione il nuovo modello dichiarativo.

Si tratta della dichiarazione riferita:

- agli immobili il cui possesso ha avuto inizio nel corso del 2021;
- alle variazioni rilevanti per la determinazione dell'imposta intervenute nel 2021.

La proroga non riguarda gli enti non commerciali, per i quali il termine di presentazione della dichiarazione IMU per l'anno 2021 rimane fermo al 30.6.2022.

5. RAZIONALIZZAZIONE DELLE DEDUZIONI IRAP PER LAVORO A TEMPO INDETERMINATO

(ART. 10 D.L. 73/2022)

L'art. 10 del DL 73/2022 semplifica l'indicazione, nel modello IRAP, del costo deducibile dei dipendenti a tempo indeterminato.

Infatti, da un lato, si dispone la deducibilità del costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato (art. 11 co. 4-*octies* del D.Lgs. 446/97, interamente riformulato) e, dall'altro, le ulteriori deduzioni sono lasciate in vigore soltanto con riferimento ai lavoratori assunti con contratto di differente tipologia che già attualmente possono fruirne.

Disciplina applicabile post modifiche

La modifica normativa risolve alla radice il problema di scomporre l'onere complessivo sostenuto per i dipendenti a tempo indeterminato (comunque interamente deducibile) tra i diversi righi deputati all'accoglimento delle relative deduzioni :

- da un lato, disponendo la deducibilità del costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato;
- dall'altro, lasciando in vigore le ulteriori deduzioni soltanto con riferimento ai lavoratori assunti con differente contratto che già attualmente possono fruirne (es. addetti alla ricerca e sviluppo, apprendisti, disabili, lavoratori stagionali, ecc.).

Decorrenza

Le novità introdotte si applicano dal periodo d'imposta precedente a quello in corso al 22.6.2022 (data di entrata in vigore del DL 73/2022) e, dunque, dal 2021 per i soggetti "solari".

La modifica ha quindi carattere retroattivo, consentendo di semplificare già la compilazione della dichiarazione IRAP 2022.

6. PRINCIPIO DI DERIVAZIONE RAFFORZATA - ESTENSIONE ALLE MICRO IMPRESE

(ART. 8 D.L. 73/2022)

Per effetto della modifica dell'art. 83 co. 1 del TUIR, le micro imprese di cui all'art. 2435-ter del c.c. che scelgono di non adottare le semplificazioni per esse previste e di redigere il bilancio in forma ordinaria, determinano il reddito d'impresa applicando il principio di derivazione rafforzata (per effetto del quale valgono i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai principi contabili, con il conseguente riconoscimento fiscale della rappresentazione contabile fondata sul principio di prevalenza della sostanza sulla forma).

Prima di tale modifica, la norma escludeva, invece, l'applicazione del principio di derivazione rafforzata per le microimprese, anche laddove le stesse redigessero il bilancio in forma ordinaria. In tali fattispecie, si determinava, quindi, un doppio binario civilistico-fiscale.

Decorrenza

La modifica si applica a partire dal periodo d'imposta in corso al 22.6.2022 e, quindi, per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, già a partire dal 2022.

7. CORREZIONE DI ERRORI CONTABILI - RILEVANZA NEL PERIODO DI IMPUTAZIONE IN BILANCIO

(ART. 8 D.L. 73/2022)

Per effetto della modifica dell'art. 83 co. 1 del TUIR, i componenti di reddito imputati in bilancio (a Conto economico o a Stato patrimoniale) per effetto della correzione di errori contabili assumono immediato rilievo fiscale (fatta eccezione per i componenti negativi di reddito per i quali è scaduto il termine per la presentazione della dichiarazione integrativa) nell'esercizio in cui viene corretto l'errore, senza che sia, invece, necessaria (come era stato previsto dalla circ. Agenzia delle Entrate 24.9.2013 n. 31) la presentazione della dichiarazione integrativa con riferimento al periodo d'imposta in cui è stato commesso l'errore.

Decorrenza

La modifica si applica a partire dal periodo d'imposta in corso al 22.6.2022 e, quindi, per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, già a partire dal 2022.

8. INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ FISCALE (ISA)

(ART. 24 D.L. 73/2022)

Sono state estese anche al periodo d'imposta in corso al 31.12.2022 le misure straordinarie volte a tener conto nell'applicazione degli ISA degli effetti di natura straordinaria conseguenti all'emergenza sanitaria e ad introdurre specifiche cause di esclusione.

Sotto il profilo della definizione delle strategie di controllo basate anche sul punteggio ISA, viene previsto che gli uffici terranno conto:

- per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2021, anche del livello di affidabilità fiscale più elevato derivante dall'applicazione degli ISA per i periodi in corso al 31.12.2019 e al 31.12.2020;
- per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2022, anche del livello di affidabilità fiscale più elevato derivante dall'applicazione degli ISA per i periodi in corso al 31.12.2020 e al 31.12.2021.

9. DISCIPLINA DELLE SOCIETÀ IN PERDITA SISTEMATICA - ABROGAZIONE DAL PERIODO D'IMPOSTA 2022 "SOLARE"

(ART. 9 co. 1 D.L. 73/2022)

La norma dispone l'abrogazione della disciplina delle società in perdita sistematica di cui all'art. 2 co. 36-*decies*, 36-*undecies* e 36-*duodecies* del DL 138/2011, in base alla quale sono considerate "di comodo" le società c.d. "in perdita sistematica", ossia quelle che, pur superando il test di operatività sui ricavi:

- risultano in perdita per 5 periodi d'imposta consecutivi;
- in un quinquennio:
 - risultano in perdita per 4 periodi d'imposta;
 - per il restante periodo d'imposta dichiarano un reddito inferiore a quello minimo presunto determinato ai sensi dell'art. 30, Legge n. 724/94.

Non viene, invece, modificata la disciplina delle società non operative di cui all'art. 30 della L. 724/94.

Decorrenza

La modifica opera a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2022 (vale a dire, dal periodo d'imposta 2022, per i soggetti "solari").

Effetti dell'abrogazione

Per effetto di tali disposizioni, le penalizzazioni previste dall'art. 30 della L. 724/94 non troveranno applicazione per il periodo d'imposta 2022 "solare" laddove:

- i periodi d'imposta 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021 risultino in perdita fiscale;
- ovvero quattro dei sopraindicati periodi siano in perdita e il rimanente presenti un reddito imponibile inferiore al reddito minimo.

10. ATTESTAZIONE DEI CONTRATTI A CANONE CONCORDATO

(ART. 7 D.L. 73/2022)

Viene estesa la validità dell'attestazione relativa ai contratti di locazione "concordati", di modo che essa potrà valere, a determinate condizioni, anche per più contratti aventi ad oggetto il medesimo immobile.

Attestazione di conformità del contratto all'accordo

I contratti a canone concordato (contratti di locazione ad uso abitativo a canone concordato "3+2" di cui all'art. 2 co. 3 della L. 431/98; contratti di locazione transitori e contratti di locazione per studenti universitari, stipulati ai sensi dell'art. 5 co. 1, 2 e 3 della medesima L. 431/98) possono godere, in presenza delle condizioni richieste dalle diverse norme agevolative, di alcune agevolazioni fiscali consistenti, tra il resto:

- nell'aliquota del 10% della cedolare secca;
- nella riduzione della base imponibile IRPEF del 30%;
- nell'individuazione della base imponibile dell'imposta di registro nel 70% del canone;
- nella riduzione del 25% dell'aliquota IMU deliberata dal Comune.

A seguito dell'entrata in vigore del DM 16.1.2017, per poter applicare le agevolazioni fiscali previste per i contratti a canone concordato è necessario, alternativamente:

- che il contratto di locazione sia stipulato con l'assistenza delle rispettive organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori;
- che i contratti stipulati senza l'assistenza delle organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori siano corredati da un'attestazione, rilasciata da una delle organizzazioni firmatarie dell'accordo territoriale, che confermi la rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto all'Accordo territoriale.

Validità dell'attestazione

Fino ad ora, l'attestazione aveva validità per il singolo contratto per il quale era stata richiesta.

Per effetto della modifica apportata dall'art. 7 del DL 73/2022, invece, la stessa attestazione "*può essere fatta valere per tutti i contratti di locazione, stipulati successivamente al suo rilascio, fino ad eventuali variazioni delle caratteristiche dell'immobile o dell'Accordo Territoriale del Comune a cui essa si riferisce*".

Pertanto, la medesima attestazione dovrebbe valere anche per più contratti stipulati per il medesimo immobile, purché non siano variate le condizioni dell'immobile, né l'Accordo territoriale.

11. ADDIZIONALI COMUNALI ALL'IRPEF - ADEGUAMENTO DELLE ALIQUOTE AI NUOVI SCAGLIONI DELL'IRPEF

(ART. 20 D.L. 73/2022)

Vengono introdotte alcune novità in relazione all'adeguamento delle aliquote delle addizionali comunali all'IRPEF ai nuovi scaglioni di reddito dell'IRPEF.

Proroga del termine per l'adeguamento

Nello specifico:

- è differito al 31.7.2022 il termine per adeguare le aliquote dell'addizionale comunale ai nuovi scaglioni IRPEF;
- in caso di approvazione della delibera di adeguamento ai nuovi scaglioni o di quella di determinazione dell'aliquota unica in data successiva all'adozione del proprio bilancio di previsione, il Comune effettua le conseguenti modifiche allo stesso in occasione della prima variazione utile.

Applicazione delle aliquote 2021 sugli scaglioni Irpef 2022 in caso di inadempimenti

Viene stabilito che l'addizionale comunale IRPEF si applica sulla base dei nuovi scaglioni IRPEF e delle prime quattro aliquote vigenti nel Comune nell'anno 2021, con eliminazione dell'ultima, nel caso di:

- Comuni nei quali nel 2021 risultano vigenti aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF differenziate per scaglioni di reddito, ma che non adottino le delibere di adeguamento entro il 31.7.2022;
- Comuni che non trasmettano le delibere di adeguamento, entro il 20.12.2022, al Ministero dell'Economia e delle finanze per la pubblicazione sull'apposito sito.

12. CREDITO D'IMPOSTA PER RICERCA, SVILUPPO E INNOVAZIONE - CERTIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ

(ART. 23 co. 2-8 D.L. 73/2022)

È stata introdotta la possibilità per le imprese di richiedere una certificazione che attesti la qualificazione delle attività di ricerca e sviluppo al fine di favorire l'applicazione del credito d'imposta per ricerca e sviluppo e innovazione (art. 1 co. 200 - 203-*sexies* della L. 27.12.2019 n. 160) in condizioni di certezza operative.

Tale certificazione:

- è rilasciata dai soggetti abilitati che si attengono, nel processo valutativo, a quanto previsto da apposite linee guida del Ministero dello sviluppo economico, periodicamente elaborate ed aggiornate;
- può essere richiesta a condizione che le violazioni relative all'utilizzo dei crediti d'imposta previsti dalle norme citate non siano state già constatate e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza.

Con un successivo DPCM saranno individuati i requisiti dei soggetti pubblici o privati abilitati al rilascio della certificazione, fra i quali quelli idonei a garantire professionalità, onorabilità e imparzialità, con istituzione di un apposito albo dei certificatori.

Effetti della certificazione nei confronti dell'Amministrazione finanziaria

Ferme restando le attività di controllo previste dal co. 207 dell'art. 1 della L. 160/2019, la certificazione esplica effetti vincolanti nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, tranne nel caso in cui, sulla base di una non corretta rappresentazione dei fatti, la certificazione venga rilasciata per una attività diversa da quella concretamente realizzata.

Fatto salvo quanto sopra, gli atti, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, difformi da quanto attestato nelle certificazioni sono nulli.

13. MONITORAGGIO FISCALE DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI - RIDUZIONE DELLA SOGLIA

(ART. 16 D.L. 73/2022)

Secondo quanto previsto dall'art. 1 del DL 167/90, gli intermediari bancari e finanziari di cui all'art. 3 co. 2 del D.Lgs. 231/2007, i soggetti di cui all'art. 3 co. 3 lett. a) e d) e gli operatori non finanziari ex art. 3 co. 5 lett. i) del D.Lgs. 231/2007 che intervengono, anche attraverso movimentazione di conti, nei trasferimenti da o verso l'estero di mezzi di pagamento sono tenuti a trasmettere all'Agenzia delle Entrate i dati di cui all'art. 31 co. 2 del D.Lgs. 231/2007, relativi alle predette operazioni, effettuate anche in valuta virtuale, limitatamente alle operazioni eseguite per conto o a favore di persone fisiche, enti non commerciali, società semplici e associazioni equiparate ai sensi dell'art. 5 del TUIR. Tale comunicazione sarà effettuata indipendentemente dal fatto che si tratti di un'operazione unica o di più operazioni che appaiano collegate per realizzare un'operazione frazionata.

L'art. 16 del DL 73/2022 riduce a 5.000,00 euro, rispetto al precedente limite di 15.000,00 euro, la soglia quantitativa a partire dalla quale scatta l'obbligo di monitoraggio dei trasferimenti da e verso l'estero sopra illustrato.

Decorrenza

Il nuovo limite di 5.000,00 euro si applica a partire dalle comunicazioni relative alle operazioni effettuate nel 2021, che deve avvenire entro il 31.10.2022.

14. IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE ELETTRONICHE

(ART. 3 co.4 e 5 D.L. 73/2022)

È stato disposto l'incremento, da 250,00 a 5.000,00 euro, della soglia per il differimento del versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche relative al primo o ai primi due trimestri solari.

Innalzamento della soglia per il differimento dei versamenti dei primi due trimestri solari

A seguito della modifica apportata all'art. 17 co. 1-*bis* lett. a) e b) del DL 124/2019, il pagamento dell'imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche può essere effettuato, senza applicazione di interessi e sanzioni:

- per il primo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa al secondo trimestre dell'anno, qualora l'ammontare del tributo da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre sia inferiore a 5.000,00 euro;
- per il primo e secondo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa al terzo trimestre dell'anno, qualora l'ammontare del tributo da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo e secondo trimestre sia inferiore complessivamente a 5.000,00 euro.

Decorrenza

L'innalzamento della soglia per il differimento del versamento dell'imposta di bollo relativa al primo o ai primi due trimestri dell'anno si applica relativamente alle fatture emesse a decorrere dall'1.1.2023.

15. COMUNICAZIONE DEI DATI DELLE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA - MODIFICA TERMINE PER IL SECONDO TRIMESTRE

(ART. 3 co.1 D.L. 73/2022)

È stato modificato il termine di invio dei dati delle liquidazioni periodiche IVA (art. 21-*bis* del DL 78/2010) riferite al secondo trimestre dell'anno.

In luogo del termine del 16 settembre, infatti, la comunicazione potrà essere effettuata entro il termine del 30 settembre di ciascun anno.

Rimangono invariati i termini riferiti al primo e al terzo trimestre, vale a dire l'ultimo giorno del secondo mese successivo al trimestre di riferimento (rispettivamente 31 maggio e 30 novembre).

Per il quarto trimestre, rimane il termine dell'ultimo giorno del mese di febbraio dell'anno successivo, con la possibilità di trasmettere i dati all'interno della dichiarazione IVA annuale (compilando il quadro VP) purché venga presentata entro la suddetta data (in luogo del termine ordinario del 30 aprile).

16. MODIFICA DEL TERMINE DI REGISTRAZIONE DEGLI ATTI

(ART. 14 D.L. 73/2022)

Modificando gli artt. 13 e 19 del DPR 131/86, viene portato da 20 a 30 giorni il termine ordinario per:

- la registrazione “in termine fisso” di tutti gli atti formati in Italia;
- la denuncia di eventi successivi alla registrazione.

L'imposta di registro è ancorata alla registrazione degli atti. La registrazione, per gli atti individuati dalla Tariffa, Parte I, allegata al DPR 131/86, deve avvenire “*in termine fisso*”.

Il termine fisso di registrazione è stabilito dall'art. 13 del DPR 131/86 che, fino al 21.6.2022, lo fissava in 20 giorni, dalla data dell'atto, per gli atti formati in Italia, anche se operavano alcune eccezioni per le locazioni immobiliari e per la registrazione degli atti notarili, per le quali già valeva il termine di 30 giorni.

Ora, il DL 73/2022 porta a 30 giorni il termine di registrazione “ordinario” indicato dall'art. 13 del DPR 131/86, con l'effetto di eliminare del tutto il termine di 20 giorni e di applicare a tutti gli atti soggetti a registrazione in termine fisso formati in Italia (sia agli atti notarili che non notarili) il nuovo termine di 30 giorni (decorrente dalla data dell'atto).

Pertanto, se per i contratti di locazione e per gli atti notarili non vi sono cambiamenti, in quanto erano già soggetti al termine di registrazione di 30 giorni, per le scritture private non autenticate (ad esempio, il comodato immobiliare, ovvero il contratto preliminare) stipulate dal 22.6.2022, ci sono 10 giorni in più per procedere alla registrazione, in quanto il termine è passato da 20 a 30 giorni dalla data dell'atto.

È stato modificato anche l'art. 19 del DPR 131/86, stabilendo che il medesimo termine di 30 giorni si applichi anche alla denuncia di eventi successivi alla registrazione.

17. MODIFICA DEL DOMICILIO FISCALE STABILITO DALL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA

(ART. 4 D.L. 73/2022)

È stato modificato l'art. 59 del DPR 600/73, il quale prevede che, in deroga alle regole contenute nell'art. 58 del DPR 600/73 per individuare il domicilio fiscale (per le persone fisiche, il Comune di residenza anagrafica; per le persone giuridiche, il Comune in cui si trova, in via graduata, la sede legale, la sede amministrativa, una sede secondaria, una stabile organizzazione o il luogo di esercizio prevalente della loro attività), l'Amministrazione finanziaria possa:

- stabilire il domicilio fiscale nel Comune dove il soggetto svolge in modo continuativo la principale attività ovvero, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, nel Comune in cui è stabilita la sede amministrativa;
- consentire al contribuente, in presenza di particolari circostanze, di presentare istanza di variazione del domicilio fiscale per stabilirlo in un Comune diverso da quello determinato ai sensi dell'art. 58 del DPR 600/73.

Competenza per la presentazione dell'istanza

L'istanza per lo spostamento del domicilio fiscale in un Comune diverso deve essere presentata alla:

- Direzione regionale, per spostamenti nella stessa Regione;
- Divisione contribuenti dell'Agenzia delle Entrate, in caso di spostamenti in una Regione diversa.

Se dopo la modifica del domicilio si rendessero necessarie successive revocche o variazioni:

- per la revoca è competente l'organo che ha emanato l'originario provvedimento;

- se alla revoca consegue una contestuale richiesta di variazione del domicilio fiscale, il nuovo provvedimento è emanato dalla Direzione regionale, per spostamenti del domicilio fiscale nell'ambito della stessa Regione, o dalla Divisione contribuenti dell'Agenzia delle Entrate, per spostamenti in altra Regione.

Efficacia temporale della modifica

Gli effetti del provvedimento di revoca e di quello di variazione si producono dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui il provvedimento stesso viene notificato.

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Un cordiale saluto
ENDEVO ADVISORY FIRM